



---

## Servizio di consulenza ai Soci

*a cura del gruppo di consulenza del Comitato Tecnico AVIEL*

---

### Verbale dei “controlli” periodici sugli impianti elettrici.

#### Quesito posto

Buongiorno,

Sono RT di una azienda di installazione e manutenzione imp. elettrici iscritta alla CCIAA di VI con abilitazione per categorie A-B-G.

In caso di verifiche manutentive (non ispettive da parte di ente autorizzato o ASL) su impianti elettrici provvisti di dico 37/08 e relativi allegati, chiedo se esiste un modulo da rilasciare per l'attestazione della stessa.

Noi rilasciamo una DiRi, ma qs documento é/sarebbe previsto solamente per Impianti successive al 2008 e con DiCo non piú disponibile.

Saluti e grazie

02 aprile 2020

#### Risposta al quesito

##### Premessa

Nella trattazione dell'argomento, abbiamo presupposto che il quesito in questione riguardi le manutenzioni agli impianti elettrici e non alle macchine o apparecchiature legate ad es. a un ciclo produttivo, per le quali possono valere normative e legislazioni specifiche.

In ogni caso, per la manutenzione delle apparecchiature vanno osservate in particolare le istruzioni predisposte dai costruttori delle stesse.

##### Risposta al quesito

In caso di verifiche impiantistiche previste da norme tecniche e legislazione vigente (art. 86 D.Lgs.81/08) definite comunemente "controlli" per distinguerle dalle "verifiche" effettuate secondo quanto previsto da DPR 462/01, l'esito della verifica deve assolutamente essere verbalizzato su rapporti di verifica, registri, ecc., altrimenti il committente, in caso di eventuali richiesta da parte delle Autorità di vigilanza (es. Ispettori SPISAL) non sarebbe in grado di dimostrare l'avvenuta effettuazione dei controlli.

Peraltro la mancanza di rapporti di verifica è sanzionata (D.Lgs.81/08, art.86, comma C).

Per il rapporto di verifica non esiste un modello "ufficiale" da utilizzare. Come riferimento, possono essere utilizzate le "schede" delle norme e guide del CEI, in particolare la norma CEI 64-8, parte 6 e la guida CEI 64-14, mentre per le cabine MT/BT la guida CEI 78-17.

Il rilascio di Dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08 in caso di verifiche, non è corretto in quanto la DICO può essere rilasciata per nuove installazioni, modifiche /ampliamenti, manutenzioni straordinarie; ne consegue che il documento relativo emesso non ha valore.

A maggior ragione non può essere emessa Dichiarazione di Rispondenza per controlli impianti elettrici in quanto non prevista per questo uso. Si ricorda inoltre che la DIRI non può nemmeno essere rilasciata per manutenzione straordinaria di impianti o per modifica/ ampliamenti di impianti realizzati dopo il 2008.

### **Alcune indicazioni sulla predisposizione del registro dei controlli**

- E' necessario che per ogni report effettuato sia chiaramente indicato a quale parte di impianto si riferisce  
Esempio: riportare genericamente "prova differenziali" o "prova differenziali 1 o 2, ecc." non va bene. Bisogna indicare in modo univoco il punto oggetto di controllo, es.: "Quadro QE22 - Reparto magazzino, Diff.le luce sx", oppure indicare un riferimento univoco dello schema elettrico (foglio, differenziale, ecc.).
- E' importante dettagliare le operazioni di controllo svolte: non va bene indicare " tutto a posto". Bisogna quindi prevedere schede specifiche diversificate per tipo di controlli effettuati, dalla classica prova di interruttori differenziali (un esempio di questa scheda è riportato sulla CEI 64-14).  
Ogni scheda deve riportare almeno:
  - Data di verifica,
  - Esito della verifica.:

Padova 03 aprile 2020

### **ALLEGATI**

#### *Allegato 1*

#### **Art. 86., del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Verifiche**

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

#### *Allegato 2 (Pdf allegato a parte)*

#### **Estratto dalla norma CEI 64.8/6: Cap. 62 Verifiche periodiche**